

## PARTE PRIMA

## LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2003, n. 1

**Modifica alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27  
“Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Modifica all'articolo 6 della legge regionale  
30 giugno 1993, n. 27

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come sostituito dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi:

*“1 bis. Per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, ubicati nelle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, possono essere consentiti, se conformi agli strumenti urbanistici, i seguenti interventi:*

a) *manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;*

b) *dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne.*

*1 ter. Gli interventi di cui al comma 1bis, sono assenti-bili purché non comportino :*

a) *l'aumento delle unità immobiliari;*

b) *l'avanzamento dell'edificio esistente verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto.*

*1 quater. L'intervento di ristrutturazione edilizia, che comporti la demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale esistente, può essere consentito solo in zona agricola, a condizione che la ricostruzione di egual volume avvenga in area agricola adiacente, al di fuori delle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, nei limiti di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24.”.*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 gennaio 2003

Galan

**INDICE**

Art. 1 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27

**Dati informativi concernenti la legge regionale 9 gennaio 2003, n. 1**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 23 ottobre 2001, dove ha acquisito il n. 207 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Tiozzo e Campion;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare in data 30 ottobre 2001;
- La 7° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 febbraio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 2002, n. 12360.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 “Prevenzione dei

danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”, come modificata dalle leggi regionali 1° settembre 1993, n. 43, 26 gennaio 1994, n. 7 e 28 gennaio 2000, n. 5, vieta, all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, le nuove destinazioni residenziali ma nulla dice di specifico sugli edifici residenziali già esistenti e, proprio per questo motivo, lascia dei dubbi interpretativi che si traducono in comportamenti diversi da parte delle amministrazioni comunali per quanto concerne i normali interventi di manutenzione e recupero.

È evidente come nella nostra Regione, data la diffusione degli edifici sul territorio, siano moltissimi i casi in cui si pone il problema di poter porre mano alle abitazioni già esistenti, che necessitano di essenziali interventi per consentire ai residenti la permanenza nelle loro abitazioni.

Con la modifica proposta, che inserisce tre nuovi commi all’articolo 6, “Misure di salvaguardia”, si intende risolvere la questione, chiarendo quali sono gli interventi ammissibili sugli edifici residenziali.

### **3. Note agli articoli**

#### *Nota all’articolo 1*

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 27/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Misure di salvaguardia.

1. All’interno delle distanze di rispetto che verranno individuate ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale.

*1 bis. Per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, ubicati nelle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, possono essere consentiti, se conformi agli strumenti urbanistici, i seguenti interventi:*

*a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;*

*b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne.*

*1 ter. Gli interventi di cui al comma 1bis, sono assentibili purché non comportino :*

*a) l’aumento delle unità immobiliari;*

*b) l’avanzamento dell’edificio esistente verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto.*

*1 quater. L’intervento di ristrutturazione edilizia, che comporti la demolizione e ricostruzione dell’edificio residenziale esistente, può essere consentito solo in zona agricola, a condizione che la ricostruzione di egual volume avvenga in area agricola adiacente, al di fuori delle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, nei limiti di cui all’articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24.”*

### **4. Struttura di riferimento**

Direzione urbanistica e beni ambientali